



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

DEL 20/07/2015

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015 (RELATORE IL SINDACO).

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti** del mese di **luglio** alle ore 18:30 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	CAVAZZINI ALBINA	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere	SI	
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere	SI	
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SPINELLI LUCINA	Consigliere		SI
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere	SI	
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere		SI
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere	SI	
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere	SI	

11

2

Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 26 del 20/07/2015

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a FRANCA PAVARANI, EGIDIO BONZANINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 17/08/2015 da Pagani Barbara.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Franca Pavarani

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015 (RELATORE IL SINDACO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il D.M. 24 dicembre 2014 ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 Marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 Maggio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni, prevede inoltre:

- all'art. 1, comma 675, che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote

te TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non possa comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- all'art. 1, comma 688, che il versamento della TASI sia effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico...omissis.. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;
- all'art. 1, comma 690, che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- all'art. 1, comma 702, che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- all'art. 1, comma 703, che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il DL n. 16 del 6/3/2014 convertito con Legge n 68 del 02/05/2014 e la legge n. 89 del 2014;

APPURATO che l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributi per i servizi indivisibili – TASI – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2014 ed in particolare gli artt. 4 – 6 – 7 e 10 riferiti ai soggetti passivi, alle aliquote, detrazioni e modalità di versamento del tributo TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e precisamente:

- servizi generali, prestazioni, attività ed opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

CONSIDERATI pertanto i seguenti costi complessivi dei servizi indivisibili previsti nella bozza di bilancio anno 2015:

COD	SERVIZI INDISPENSABILI PRINCIPALI	IMPORTO
cod 0801	Viabilità, circolazione stradale (esclusa la quota che copre il cds)	€ 342.684,16
cod 0802	Illuminazione pubblica	€ 263.093,75
cod 0906	Parchi e tutela ambiente	€ 186.105,98
cod 0301	Polizia municipale	€ 171.623,85
	Totale costi servizi indivisibili	€ 963.507,74

e ritenuto di applicare la Tasi, a copertura parziale di tali costi, per un'entrata complessiva di euro 635.000,00;

TENUTO CONTO delle aliquote IMU 2015 proposte al consiglio comunale e dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il gettito stimato per la TASI può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze e dell'1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale con azzeramento dell'aliquota TASI per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/05/2015 con la quale sono state proposte al Consiglio Comunale, le aliquote per l'applicazione della TASI anno 2015;

RITENUTO, pertanto, in relazione alle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, di approvare le aliquote TASI per l'anno 2015 come di seguito riportate:

1. aliquota Tasi del 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale;
2. aliquota Tasi dell' 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. aliquota 0,00 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili) diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO inoltre che è volontà dell'Amministrazione "tutelare" quei contribuenti il cui patrimonio immobiliare è costituito unicamente dall'abitazione principale, ed eventuali pertinenze, al fine di:

- a) salvaguardare l'importanza dell'abitazione principale come "bene primario";
- b) "premiare" coloro che hanno scelto di effettuare il loro "unico" investimento immobiliare nel territorio del Comune di Traversetolo e di utilizzare tale unica proprietà quale dimora abituale;

tenendo in ogni caso conto del valore dell'immobile posseduto;

RITENUTO pertanto di prevedere per l'anno 2015 che, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo si detragga, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 100,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e nel caso di più soggetti passivi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, qualora siano verificare le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (per categoria e numero come previsto dalla normativa statale);
- la rendita catastale complessiva dell'abitazione principale e relative pertinenze non superi euro 550,00;

RITENUTO inoltre di precisare che qualora non ricorrano le condizioni soprariportate non è prevista alcuna detrazione;

RITENUTO inoltre di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota TASI deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Ginetto Mari svolta in forma congiunta per i punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'odg;

UDITI, inoltre, gli interventi dei Consiglieri Sigg.ri Calori Cristiano, Brugnoli Nicola, Bellini Gianni Guido, Ghirardini Gabriella e Madureri Sergio come risulta dal file audio della seduta allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è intervenuto il Consigliere Sig. Zanettini Alberto che ha prodotto un documento che, per sua richiesta, viene allegato a formare parte integrante e sostanziale, alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione n. 29 del 20/07/2015 ;

CON VOTI favorevoli n.8, n.3 contrari (Consiglieri Madureri, Calori e Zanettini) espressi in forma palese dai n.11 presenti e votanti;

DELIBERA

a) di approvare, in relazione alle specifiche necessità del redigendo bilancio di previsione 2015 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 23/12/2014 che ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dall'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, di approvare le aliquote TASI per l'anno 2015 come di seguito riportate:

- aliquota Tasi del 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale;
- aliquota Tasi dell' 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0,00 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili) diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

b) di prevedere per l'anno 2015 che, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo si detragga, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 100,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e nel caso di più soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, qualora siano verificare le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (per categoria e numero come previsto dalla normativa statale);

- la rendita catastale complessiva dell'abitazione principale e relative pertinenze non superi euro 550,00;

c) di precisare che qualora non ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del dispositivo del presente atto, non è prevista alcuna detrazione;

d) di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota TASI deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

e) di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

f) di dare atto che l'entrata TASI stimata con il presente atto pari ad euro 635.000,00 va a copertura parziale dei servizi indivisibili riportati in premessa a cui si rimanda;

g) di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;

h) di ottemperare all'obbligo imposto dall' art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente", dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo comunale servizi indivisibili (TASI) Anno 2015
Contenuto sintetico	Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo comunale servizi indivisibili (TASI) Anno 2015
Eventuale spesa prevista	=====
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili Tasi. Delibera di G. C. n. 58 del 27/05/2015;

Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1 del del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n.8, n.3 contrari (Consiglieri Madureri, Calori e Zanettini) espressi in forma palese dai n. 11 presenti e votanti, IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE
Egidio Bonzanini

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Pavarani